

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 1967

(111<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

### INDICE

#### DISEGNO DI LEGGE

« Modifica dell'articolo unico della legge 11 dicembre 1962, n. 1700, relativa alla valutazione del servizio prestato dai professori dei ruoli speciali transitori passati nei ruoli ordinari » (898) (D'iniziativa dei senatori Spigaroli ed altri) (Discussione ed approvazione):

|  |   |
|--|---|
| PRESIDENTE   | Pag. 1729, 1730, 1731, 1733, 1735, 1736 |
| CALEFFI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione | 1731                                    |
| DONATI   | 1730, 1731, 1732, 1734, 1735, 1736      |
| PIOVANO  | 1732, 1734                              |
| ROMANO   | 1736                                    |
| SPIGAROLI  | 1731, 1733, 1734, 1735                  |
| STIRATI, relatore  | 1730, 1735                              |

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Alcidi Rezza Lea, Arnaudi, Baldini, Bellisario, Cassano, Donati, Limoni, Moneti, Morabito, Pio-

vano, Romano, Russo, Schiavetti, Spigaroli, Stirati, Zaccari e Zenti.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Maria Badaloni e Caleffi.

MONETI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Spigaroli ed altri: « Modifica dell'articolo unico della legge 11 dicembre 1962, n. 1700, relativa alla valutazione del servizio prestato dai professori dei ruoli speciali transitori passati nei ruoli ordinari » (898)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Spigaroli, Bellisario, Baldini, Moneti e Tiberi: « Modifica dell'articolo unico della legge 11 dicembre 1962, n. 1700, relativa alla valuta-

zione del servizio prestato dai professori dei ruoli speciali transitori passati nei ruoli ordinari ».

Il Presidente del Senato ha aderito alla richiesta unanime di questa Commissione di trasferire il disegno di legge dalla sede referente alla sede deliberante.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

*Articolo unico.*

L'ultimo comma dell'articolo unico della legge 11 dicembre 1962, n. 1700, è sostituito dal seguente:

« Ai fini della partecipazione ai concorsi a posti di Capo d'Istituto il servizio prestato nel ruolo speciale transitorio è computato per intero ».

**S T I R A T I**, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non posso che ribadire quando da me esposto, ad illustrazione del provvedimento, in sede di esame in sede referente, nella precedente seduta del 21 giugno.

Io ho ricordato nella mia esposizione che la legge 2 aprile 1958, n. 303 e successive integrazioni, modificando l'articolo 3 della legge 2 agosto 1957, n. 799, estendeva la dispensa dall'esame-colloquio previsto per l'ammissione nel ruolo ordinario dei professori di ruolo speciale transitorio a tutti coloro che erano in possesso del titolo di abilitazione; ma ho anche rilevato che la suddetta legge poneva all'articolo 2, come contropartita al beneficio della dispensa dall'esame-colloquio, delle notevoli limitazioni nella valutazione del servizio prestato nel ruolo speciale transitorio o nel ruolo ordinario inferiore ai fini dei trasferimenti a domanda ed escludeva tale servizio da qualsiasi valutazione ai fini della partecipazione ai concorsi a preside.

Mentre la norma restrittiva con cui veniva limitata la valutazione del servizio ai fini del trasferimento a domanda è stata eliminata con la legge 11 dicembre 1962, n. 1700, in considerazione della palese ingiustizia che essa veniva ad introdurre ai

danni dei professori di ruolo provenienti dai ruoli speciali transitori, nella stessa legge veniva ribadito il principio che ai fini della partecipazione ai concorsi il servizio prestato dai predetti professori prima dell'ammissione nel ruolo ordinario non poteva essere computato.

Ora, con questa proposta di legge d'iniziativa dei senatori Spigaroli ed altri, si vuole appunto sopprimere tale norma limitativa, tenuta ferma anche con la legge n. 1700, al fine di eliminare l'ingiustificata situazione di sperequazione attualmente esistente ai danni dei professori di ruolo provenienti dal ruolo speciale transitorio. Aggiungevo nella precedente seduta che, trovandoci oggi di fronte a due realtà, cioè la legge 28 luglio 1961, n. 831 e la legge 25 luglio 1966, n. 603, che consentono, senza alcuna limitazione del genere, l'ammissione nel ruolo ordinario ad una larghissima schiera di abilitati, non possiamo non accogliere favorevolmente il presente disegno di legge, a meno di non voler creare una disparità tra gli abilitati dei ruoli speciali transitori e gli abilitati che, con le predette leggi n. 831 e n. 603, vengono ammessi nel ruolo ordinario con la valutazione di tutti i titoli fra cui, quindi, nei concorsi a preside anche quelli relativi agli anni di servizio prestati come abilitati nella scuola media di secondo grado.

Chiedo, pertanto, alla Commissione di esprimere il proprio voto favorevole.

**P R E S I D E N T E**. Nell'articolo unico si dice: « Ai fini della partecipazione ai concorsi... ». Non sarebbe opportuno aggiungere « e della valutazione nelle relative graduatorie »?

**D O N A T I**. Credo che il problema sia più di ammissione che di valutazione. Per partecipare ai concorsi bisogna essere ammessi; finora, il servizio prestato nel ruolo speciale transitorio non era computato ai fini dell'ammissione al concorso.

**P R E S I D E N T E**. Il legislatore desidera che il servizio prestato nel ruolo

speciale transitorio sia computato per intero solo ai fini dell'ammissione al concorso, o pensa che ciò debba valere anche ai fini delle graduatorie?

**S P I G A R O L I**. Effettivamente, lo scopo per cui il servizio prestato nel ruolo speciale transitorio deve essere computato per intero, è duplice. Circa il primo, l'ammissione ai concorsi a preside, questo provvedimento potrebbe anche essere superfluo, in quanto gli interessati si trovano nei ruoli ordinari da oltre sette anni ed hanno quindi già maturato l'anzianità necessaria per potere essere ammessi al concorso. Però vi è anche l'altro scopo e cioè quello della valutazione, di cui ha parlato il Presidente, di questo servizio ai fini dei concorsi stessi.

Ora, io credo che l'espressione usata sia sufficientemente chiara per indicare le due finalità; ma se i colleghi non sono di questo avviso, accetto senz'altro una formulazione che renda esplicita la disposizione nel senso indicato.

**P R E S I D E N T E**. Il mio dubbio ha trovato conferma nelle parole del senatore Donati, che ha ammesso esplicitamente di ritenere che il problema si ponesse soltanto ai fini dell'ammissione ai concorsi e non anche della valutazione.

**C A L E F F I**, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È meglio precisare.

**D O N A T I**. Vorrei porre al senatore Spigaroli un quesito.

Esistono ruoli speciali transitori di varia natura, come ad esempio quello degli insegnanti delle classi di collegamento, i quali erano provenienti dalla scuola media. Costoro possono partecipare ai concorsi a preside della scuola media? Io temo di no, perchè si trovano in una particolare condizione, nel senso che sono oggi insegnanti nella prima classe di collegamento, non nella scuola media. Lo stesso problema si pone, ad esempio, per gli insegnanti delle cosiddette materie sacri-

ficcate e per altri attualmente nei vari ruoli speciali transitori.

**S P I G A R O L I**. Il presente disegno di legge si occupa degli insegnanti che hanno beneficiato della legge n. 303, la quale consentiva il passaggio dal ruolo speciale transitorio al ruolo ordinario a tutti coloro che erano in possesso del titolo di abilitazione, ponendo però, come contropartita al beneficio della dispensa dal colloquio, quelle limitazioni di cui parlava il relatore, per cui il servizio nel ruolo speciale transitorio o nel ruolo ordinario inferiore veniva valutato ai fini del trasferimento a domanda nella misura dello 0,50 per cento per ogni quinquennio e si escludeva tale servizio da qualsiasi valutazione ai fini della partecipazione ai concorsi a preside. Poi, mentre la norma restrittiva con la quale veniva limitata la valutazione del servizio ai fini del trasferimento a domanda è stata eliminata con la legge n. 1700, nella stessa legge veniva ribadito il principio che ai fini della partecipazione ai concorsi il servizio prestato nel ruolo speciale transitorio non doveva essere computato.

La proposta di legge da me presentata non si occupa della situazione degli insegnanti attualmente nei vari ruoli speciali transitori. Se non erro, peraltro, gli insegnanti delle classi di collegamento appartengono al ruolo ordinario della scuola media.

**D O N A T I**. Appartengono ad un ruolo speciale transitorio.

**S P I G A R O L I**. Coloro che si trovavano nei ruoli speciali di collegamento, per passare nel ruolo ordinario hanno dovuto accettare di entrare nella scuola media.

**D O N A T I**. Alcuni si trovano ancora nel ruolo speciale transitorio.

**S P I G A R O L I**. Perchè non hanno voluto accettare di entrare nella scuola media! Quelli rimasti nel ruolo speciale

transitorio o quelli immessi nel ruolo speciale transitorio o quelli immessi nel ruolo speciale transitorio dalla legge n. 831 sono esclusi da questo provvedimento. Il presente disegno di legge contempla la posizione di coloro che dal ruolo speciale transitorio sono passati nel ruolo ordinario ed io mi sono preoccupato di eliminare l'ultima limitazione che nei loro confronti manteneva ancora la legge n. 1700. Degli altri non si occupa e non si può occupare il disegno di legge, perchè non hanno la possibilità di partecipare ai concorsi a preside; potranno forse ottenere con altri provvedimenti il passaggio nel ruolo ordinario, ma è certo che sono esclusi dai benefici di questo provvedimento.

Il disegno di legge in esame, quindi, si rifà ad una situazione che era stata già esaminata dal Parlamento e modificata, al fine di eliminare l'ingiustificata sperequazione attualmente esistente ai danni dei professori di ruolo provenienti dal ruolo speciale transitorio. L'unico problema, pertanto, è quello di stabilire chiaramente che la presente norma è valida sia per la partecipazione ai concorsi, sia per la valutazione dei titoli ai fini dei concorsi stessi.

**D O N A T I .** Io comprendo il ragionamento del senatore Spigaroli: egli, praticamente, ha limitato la sua proposta di legge ad un determinato fine, che in fondo è in parte superato: egli stesso dice che questi insegnanti hanno già maturato nel ruolo ordinario gli anni di servizio necessari per partecipare ai concorsi a preside. Il disegno di legge, quindi, avrebbe soltanto lo scopo della valutazione del servizio prestato nel ruolo speciale transitorio; a mio avviso, però, esso crea le premesse per un'altra leggina e spiego il perchè.

Si sono create nella scuola, in seguito a riforme di varia natura — la prima è stata quella che ha dato vita alle classi di collegamento, poi, l'altra è quella sulla scuola media — dei ruoli speciali transitori che ancora esistono. Alcuni insegnanti del ruolo normale, successivamente, per una serie di circostanze, si sono trovati in ruolo speciale transitorio e sono tuttora in

detto ruolo. Io ho fatto l'esempio degli insegnanti di collegamento perchè è vero che alcuni sono entrati nella scuola media, ma è vero anche che altri sono rimasti nei ruoli speciali transitori. Il problema quindi rimane: queste persone, già di ruolo nella scuola media, che passarono 13 o 14 anni fa nel ruolo speciale transitorio hanno diritto di partecipare ai concorsi della scuola media di provenienza. Si tratta di insegnanti che si trovano in una situazione di svantaggio rispetto agli altri; occupano una cattedra di ruolo « A » per cui il supplente viene pagato col ruolo « A », mentre essi vengono pagati col ruolo « B »; inoltre, non hanno neppure diritto di partecipare ai concorsi.

Pertanto io domando se sia il caso di limitare questo provvedimento alla valutazione del servizio prestato nel ruolo speciale transitorio ai fini della partecipazione ai concorsi a posti di capo d'istituto per i pochi elementi che possono essere interessati o se non sia il caso, invece, di cogliere quest'occasione per approfondire la questione in maniera da consentire a coloro che furono di ruolo ordinario e che oggi, per ragioni indipendenti dalla loro volontà, sono nel ruolo speciale transitorio, di fruire della possibilità di partecipare ai concorsi a posti di preside almeno per il ruolo di provenienza, perchè, diversamente, queste persone continuano veramente a subire delle ingiustizie.

Data, quindi, la portata molto limitata dell'articolo unico in discussione sarebbe molto opportuno approfondire questo aspetto nella ricerca di un intervento più organico e che risponda alle esigenze di tutti.

**P I O V A N O .** Anch'io sono sostanzialmente combattuto fra due esigenze contrastanti: da una parte ritengo che il provvedimento così com'è formulato sia equo e quindi sia tale da non dover subire intralci, dall'altra parte condivido quanto detto dal senatore Donati. Ho l'impressione che con una leggina di questo genere possiamo anticipare dei concetti che forse sarebbe meglio vedere in forma più organica. La partecipazione ai concorsi per presidi pa-

re a me che dovrebbe essere maggiormente liberalizzata rispetto alle condizioni alle quali è subordinata attualmente. Se da una parte è giusto esigere che chi dovrà dirigere un istituto abbia un minimo di esperienza come docente, dall'altra parte credo che non valga poi la pena di sottolizzare se quest'esperienza di docente sia stata fatta in una certa veste o in una certa altra; cioè io chiedo al senatore Spigaroli se il ragionamento da lui fatto per sostenere che i professori di ruolo normale provenienti dai ruoli speciali transitori hanno lo stesso diritto dei professori di ruolo ordinario non potrebbe essere fatto, ad esempio, anche per i supplenti. Potrebbe essersi verificato il caso particolare che per molto tempo, per quell'insieme di contraddizioni che purtroppo distinguono il nostro diritto scolastico, non vi siano stati concorsi per alcune materie, per cui ci si trova di fronte a professori che hanno soltanto sette anni di ruolo ordinario o di ruolo ordinario transitorio e poi ne hanno cinque, sei, sette come supplenti. Ora io chiedo al senatore Spigaroli se egli si sentirebbe di negare che questi professori abbiano un'esperienza scolastica adeguata. Possiamo metterci a cavillare sul fatto che manca loro un anno di ordinariato e, mancando quell'anno, non hanno la preparazione che pure è stata assicurata da sette anni di supplentato?

Queste sono le considerazioni per cui ritengo che, mentre la proposta del senatore Spigaroli sia giusta, varrebbe la pena di approfondire un po' la questione della partecipazione ai concorsi a posti di preside. Se esistono delle obiezioni contro i supplenti, le stesse obiezioni potrebbero essere ritorte contro i professori del ruolo speciale transitorio.

Qualora il proponente, pertanto, ritenga che il provvedimento non abbia un'urgenza eccezionale, io vorrei proporre un breve rinvio; il senatore Spigaroli potrebbe incontrarsi con il senatore Donati e con altri colleghi e da questo incontro potrebbe nascere un disegno di legge più completo, che rispetterebbe lo spirito della proposta Spigaroli, ma che ci metterebbe anche maggior-

mente in pace con la nostra coscienza rispetto a tutta una serie di altri problemi.

**P R E S I D E N T E .** Se queste persone sono nei ruoli transitori dal 1957 e dal 1959, da quell'epoca fino ad oggi hanno maturato l'anzianità necessaria per poter concorrere sia ai posti per il liceo, dove sono richiesti sette anni, sia per i posti per la scuola media, dove sono richiesti cinque anni.

**S P I G A R O L I .** Per la maggior parte dei casi è così; potrebbe esserci, però, qualche caso per il quale non è così.

Per quanto concerne ciò che ha detto il senatore Donati, desidero far presente che questo provvedimento innanzitutto non riguarda pochi casi, ma riguarda tutti coloro che sono passati, in virtù di precedenti provvedimenti, nei ruoli ordinari con l'abilitazione con sette decimi (a coloro che avevano sette decimi infatti, non potevano essere riconosciuti gli anni passati nel ruolo transitorio ai fini del concorso a preside).

Ora, per i casi che il senatore Donati ha citato, si possono verificare due ipotesi: la prima ipotesi è costituita da coloro che sono, a domanda, nei ruoli speciali previsti per le classi di collegamento e che erano già di ruolo nella scuola media: costoro hanno diritto di partecipare al concorso a preside; non soltanto, ma per essi non esiste il problema della legge n. 1700 trattandosi di professori ordinari della scuola media; sono passati nei ruoli speciali transitori di collegamento ed hanno mantenuto tutti i diritti che loro competevano come professori ordinari della scuola media, per cui per essi non sorge alcun problema di valutazione del servizio. Di questo sono più che certo. Per quanto concerne la seconda ipotesi, in qualche raro caso si è verificato che qualcuno per non declassarsi ed andare nei ruoli della scuola media, che potevano anche pregiudicare la permanenza nel ruolo speciale transitorio di collegamento, ha preferito rinunciare al ruolo e rimanere in quello speciale transitorio. Per questi la legge non opera; però non sorge alcun problema perchè

si tratta di persone che volontariamente hanno rinunciato ad inserirsi in questa strada.

**D O N A T I .** Ma qui è il punto: perchè non opera?

**S P I G A R O L I .** Se non hanno voluto, per una qualsiasi ragione, passare nel ruolo ordinario, perchè mi dovrei occupare di loro? Creeremmo veramente un precedente preoccupante! Io mi occupo di coloro che hanno già seguito le disposizioni di cui abbiamo detto e decisamente non posso accettare un ampliamento a favore degli altri insegnanti.

Per quanto concerne il problema posto dal senatore Piovano, volerlo trattare in questa sede è come attaccare ad un'esile farfalla un quintale di piombo. Lei comprende molto bene, senatore Piovano, che la presente proposta di legge rappresenta una misura perequativa di portata molto limitata: non fa altro, infatti, che operare una elementare perequazione a favore di una categoria di insegnanti che ingiustamente verrebbe a trovarsi in una situazione di sfavore rispetto ad altre categorie, le quali hanno potuto beneficiare della legge numero 831 e n. 603 già ricordate dal relatore.

Ora, il problema sollevato può anche trovarci d'accordo, perchè io, ad esempio, sono stato sempre contrario a mantenere il limite di sette anni previsto per la partecipazione ai concorsi a posti di preside per la scuola media e penso che sarebbero sufficienti cinque anni; ma questo è un mio punto di vista su un argomento di fondo che potrebbe collegarsi a quel provvedimento che abbiamo approvato in questa sede, riguardante i concorsi a preside, e che sembra trovi alla Camera dei deputati aperture molto più vaste da parte del Governo di quelle che non ha trovato da parte nostra.

**P I O V A N O .** Ma è possibile che non dobbiamo ovviare a questo fenomeno? Quante volte proposte dalle dimensioni di un francobollo approvate al Senato poi, alla Camera, assumono quelle di una carta geografica? Abbiamo allora il coraggio di prendere noi certe iniziative!

**S P I G A R O L I .** Non so che cosa dirle su questo punto. Ad ogni modo, lei converrà che si tratta di un problema molto complesso che non attiene alla materia di cui ci occupiamo, perchè con questo disegno di legge noi intendiamo compiere soltanto un'opera di giustizia in armonia con quella che è stata l'azione svolta già in precedenza dal Parlamento.

**D O N A T I .** Vorrà scusarmi il senatore Spigaroli se insisto, ma, a mio avviso, ruolo speciale transitorio era quello di questi insegnanti, ruolo speciale transitorio è quello degli altri insegnanti, che ancora vi si trovano e non so esattamente se per colpa loro. Per quale motivo il ruolo speciale transitorio deve valere per gli uni e non deve valere per gli altri? Non capisco qui la logica del senatore Spigaroli: egli ha una logica nel quadro di una certa legge. Ma il ruolo speciale transitorio, a mio parere, che sia stato considerato da quella legge o non sia stato considerato, resta tale e, se è valido a certi fini il ruolo speciale transitorio di coloro che hanno beneficiato di quella legge, non vedo perchè non debba essere altrettanto valido il ruolo speciale transitorio di coloro che di quella legge non hanno beneficiato. O tutti quelli che si trovano nel ruolo speciale transitorio hanno il diritto di vedere valutato il loro servizio ai fini dei concorsi a preside, o altrimenti non capisco perchè alcuni debbano avere tale diritto ed altri non debbano averlo.

Non mi sembra giusto, in altre parole, dire che c'è una logica in una certa legge, perchè l'esame che noi facciamo avviene su un dato di fatto: l'esistenza dei ruoli speciali transitori, alcuni dei quali sono stati considerati da quella legge ed altri no. Potrei portare un altro esempio: abbiamo attualmente un ruolo speciale transitorio di 700 professori i quali insegnavano, avendo vinto regolare concorso, materie economiche all'avviamento e che non hanno trovato posto nella scuola media perchè questa non comprende nel suo programma le suddette materie. Costoro si trovano oggi in un ruolo speciale transitorio e

sono utilizzati nelle varie scuole: hanno o non hanno il diritto di concorrere a posti di preside nel ruolo di provenienza o in un altro ruolo e di vedere valutati gli anni di servizio prestati?

Se non vogliamo prendere in considerazione il problema posto dal senatore Piovano, che comporterebbe certamente un'ampia discussione, d'altra parte, trattandosi di ruoli speciali transitori, è logico da parte nostra cercare di porre sullo stesso piano tutti coloro che, comunque, per qualsiasi ragione, si trovano nel ruolo speciale transitorio; altrimenti istituimo, senza plausibile motivo, la categoria degli eletti e la categoria dei reprobati e questo è un sistema che non posso accettare.

**S P I G A R O L I .** Vorrei solo osservare che il problema cui si riferisce il senatore Donati è un altro: non è quello che attiene a questo disegno di legge. Innanzitutto egli ha portato un esempio che non è valido, nel senso che coloro che insegnavano materie economiche all'avviamento non si trovano nel ruolo speciale transitorio, ma in un ruolo speciale ordinario ed hanno quindi tutti i diritti di partecipare ai concorsi a preside.

Per gli altri, però, occorre un'altra legge che immetta nei ruoli ordinari.

Ritengo, pertanto, che non si debbano confondere le due cose perchè anche in questo caso, allora, bisognerebbe sollevare il grosso problema della immissione nei ruoli ordinari di coloro che si trovano nei ruoli speciali transitori, riconoscendo valido tutto il periodo di servizio prestato nei ruoli speciali transitori. In questo modo la legge opererebbe anche per loro. Ma il problema, anzitutto, è quello di farli passare nel ruolo ordinario ed io ritengo che non sia opportuno inserire un principio così importante in una leggina come questa, perchè ritengo che sia molto difficile riuscire a trasformare questo ruolo transitorio in ruolo ordinario in quanto incontreremo sicuramente delle grandi opposizioni. Insistere, quindi, in questo senso significa soltanto insabbiare il provvedimento e non farne più nulla. Propongo, pertanto, di an-

dare avanti con questo disegno di legge e di affrontare eventualmente in sede separata l'altro problema che, come ho già detto, è molto grosso.

**S T I R A T I , relatore.** Desidero fare una riflessione: o il provvedimento è del tutto vuoto di contenuto, ed allora è completamente inutile, dal momento che tutti ormai hanno raggiunto un'anzianità di servizio tale che consente di partecipare ai concorsi; o in qualche caso è ancora utile, ed allora dobbiamo affrettarci ad approvarlo per venire incontro appunto a questi casi. Mi pare, quindi, che non sia opportuno in questo momento ampliare la sostanza del disegno di legge, a meno che la Commissione non esprima il parere di volere affrontare senz'altro il più generale problema dei presidi.

**S P I G A R O L I .** Torno a ripetere che per il momento ritengo si debba affrontare e risolvere questo problema perchè i concorsi sono imminenti: se non approviamo il provvedimento, il servizio svolto da queste persone non potrà essere valutato ai fini delle graduatorie.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione.

All'articolo unico è stato presentato dal senatore Romano un emendamento tendente a sostituirne la seconda parte con la seguente:

« Il servizio prestato nel ruolo speciale transitorio è computato per intero ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di capo d'istituto e della relativa valutazione dei titoli ».

Il senatore Spigaroli è d'accordo su questa nuova formulazione?

**S P I G A R O L I .** Sì, l'accetto.

**D O N A T I .** Accetto senz'altro l'emendamento del senatore Romano se viene soppressa, però, la prima parte dell'articolo unico.

6<sup>a</sup> COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)111<sup>a</sup> SEDUTA (28 giugno 1967)

R O M A N O . No, la prima parte rimane.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Romano.

*(È approvato).*

D O N A T I . Dichiaro di astenermi dalla votazione perchè il provvedimento determina una situazione di sperequazione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge quale risulta con l'emendamento testè approvato.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 12.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari